



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

Al Presidente  
Al Direttore Generale f.f.  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori di Sezione  
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio  
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio  
All'Ufficio Bilancio  
Al Dott. Massimo CRESCIMBENE  
Alla Dott.ssa Maria Fabrizia BUONGIORNO  
Al Responsabile del Centro Servizi per il Coordinamento delle Attività  
a Supporto della Ricerca  
Alla Segreteria della Presidenza  
Alla Segreteria degli Organi Statutari

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia, come richiesto dagli uffici competenti, al fine di dare seguito alla pubblicazione, l'allegata Delibera n. 198 del 30/09/2020 – Allegato X al Verbale n. 08/2020 concernente: "Accordo tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)".

La scrivente Direzione Centrale è deputata alla mera trasmissione dell'atto.

Ad ogni buon fine, si segnala il disposto di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, in base al quale i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

Dott.ssa Alessia DI CAPRIO



Delibera n. 198/2020

Allegato X al Verbale n. 08/2020

Oggetto: Accordo tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis...delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

CONSIDERATO che le Parti realizzano una collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, finalizzata allo svolgimento di attività d'interesse comune;

VISTA la propria Delibera n. 121/2019 Allegato X al Verbale n. 05/2019, avente a oggetto il Protocollo d'Intesa e la Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);

VISTO lo schema dell'Accordo tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);



CONSIDERATO che il predetto Accordo persegue e prosegue l'obiettivo di realizzare una cooperazione tra amministrazioni volta a garantire che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi comuni di promozione integrata del sistema scientifico e imprenditoriale;

CONSIDERATO che l'attuazione della cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico di contenere i possibili effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID 19 attraverso la realizzazione di attività congiunte volte a rafforzare la valorizzazione e la promozione all'estero delle tecnologie innovative prodotte dall'Italia;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

Su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva degli atti in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 30/09/2020

La segretaria verbalizzante  
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

*Accordo tra*

*il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

*e*

*L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (d'ora in avanti INGV)*

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito denominato "MAECI") - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese con sede in Roma, Piazzale della Farnesina, 1, CAP 00194, codice fiscale 80213490586, nella persona del Direttore Generale, Ambasciatore Lorenzo Angeloni

*e*

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato "INGV"), con sede in Roma, Via di Vigna Murata 605, 00143 Roma (RM) codice fiscale e partita iva 06838821004, nella persona del Presidente, Prof. Carlo Doglioni

d'ora in poi denominate "le Parti"

**VISTO** l'articolo 72, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il «Fondo per la promozione integrata» per l'anno 2020;

**VISTO** l'articolo 72, comma 1, lettera c) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la possibilità di cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

**VISTO** l'articolo 72, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** l'articolo 72, comma 2, lettera b-bis) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese;

**VISTO** l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche della legge n. 15 del 2005 e della legge n. 80 del 2005, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

**VISTO** l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che determina il campo di applicazione del suddetto decreto agli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici;

**VISTO** il piano di promozione integrata del Sistema Paese nel quale la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ha elaborato alcuni assi prioritari strategici per la promozione dell'Italia all'estero in sinergia tra diplomazia economica, culturale e scientifica e attraverso l'azione della rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cultura;

**VISTO** che il MAECI ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dell'internazionalizzazione del sistema paese anche attraverso la realizzazione di iniziative strategiche che esaltino e valorizzino la diffusione delle eccellenze tecnologiche italiane;

**RITENUTO** pertanto necessario incrementare il dialogo tra istituzioni accademiche, enti di ricerca e imprese innovative, quale strumento aggiuntivo alle azioni di internazionalizzazione svolte dal MAECI;

**VISTO** che l'INGV è un Ente di Ricerca a carattere non strumentale dotato, ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, di personalità giuridica di diritto pubblico ed è vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Ministero" o "MIUR");

**CONSIDERATO** che l'INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e 4 tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati;

**CONSIDERATO** che la collaborazione tra il MAECI e INGV risponde alle rispettive finalità istituzionali in ordine sia alla promozione dell'Italia all'estero che alla promozione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione di iniziative a carattere scientifico-imprenditoriale, con significative ricadute sul tessuto economico e sociale del Paese;

**PRESO ATTO** che le Parti intendono collaborare su un piano articolato di iniziative che possano dare adeguata visibilità nelle sedi estere ad attività italiane di eccellenza, realizzate in collaborazione con il mondo della ricerca con particolare riferimento ai settori della fisica fondamentale e delle tecnologie e applicazioni derivanti;

**CONSIDERATO** che l'accordo persegue l'obiettivo di realizzare una cooperazione tra amministrazioni volta a garantire che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi comuni di promozione integrata del sistema scientifico e imprenditoriale;

**CONSIDERATO** che l'attuazione della cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico di contenere i possibili effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID 19 attraverso la realizzazione di attività congiunte volte a rafforzare la valorizzazione e la promozione all'estero delle tecnologie innovative prodotte dall'Italia;

**CONSIDERATO** che tale accordo presuppone un risparmio di mezzi e risorse finanziarie, in linea con la deliberazione n. SCCLEG/2/2015/PREV della Corte dei conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del governo e delle Amministrazioni dello Stato;

**CONSIDERATO** che, in linea con quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, .....dichiara di aver svolto sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività di carattere analogo a quelle di interessate dalla presente cooperazione, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

## **CONVENGONO E STIPULANO**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la realizzazione congiunta, ognuno per quanto di propria competenza ed esperienza, di un piano di promozione integrata volto a rafforzare l'internazionalizzazione del sistema paese attraverso iniziative mirate da realizzare in paesi di rilevanza strategica per l'export nazionale. L'obiettivo principale della collaborazione è la promozione delle eccellenze italiane nel settore scientifico, tecnologico e dell'innovazione al fine di favorire e supportare l'internazionalizzazione del sistema paese.

Per la realizzazione delle iniziative congiunte oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti, per le attività di propria competenza, potrà avvalersi, di altri soggetti pubblici o privati ed in particolare di istituzioni e attori del mondo scientifico-tecnologico che saranno individuati in relazione alla specificità delle azioni da intraprendere.

### **Art. 2 Contenuti e Modalità operative**

Il piano di promozione integrata, di cui all'articolo 1, mira a dare adeguata visibilità internazionale alle capacità scientifico-tecnologiche e di innovazione del sistema paese e si articola in una serie di iniziative congiunte di promozione, comunicazione e valorizzazione dei risultati della ricerca italiana e del relativo impatto (in termini di innovazione, di sostenibilità, di crescita) su settori economici di rilievo strategico per il Paese.

A tal fine sono stati individuati i macrosettori: Presentazione delle attività istituzionali dell'INGV. Dipartimento Ambiente, Dipartimento Terremoti, Dipartimento Vulcani.

Tali iniziative congiunte comprenderanno la realizzazione di materiale promozionale in formato audiovisivo, anche nel formato di visite virtuali o fiere virtuali ed ogni altro prodotto multimediale mirato alla promozione ed alla valorizzazione della tecnologia e dell'innovazione nonché laboratori di ricerca, brevetti e iniziative imprenditoriali a forte carattere innovativo.

Le attività e il materiale realizzato congiuntamente dalle parti avranno un formato modulabile, prevalentemente digitale, che ne faciliti la trasmissione e la realizzazione presso le Sedi all'estero.

La serie di iniziative avrà un ampio spettro di destinatari a partire dagli attori istituzionali esteri, dalle imprese, enti di ricerca, istituzioni accademiche e enti stranieri impegnati nel settore e si avvarrà del contributo delle Sedi all'estero del MAECI, nonché della rete degli Addetti Scientifici e Spaziali in servizio all'estero.

### **Art. 3 Obblighi delle parti**

## II MAECI:

- co-finanzia la realizzazione delle attività previste dall'iniziativa congiunta nelle modalità descritte all'art. 7;
- si impegna a collaborare con INGV per la realizzazione dell'iniziativa congiunta di cui all'articolo 2, definendo in particolare, sentito il Responsabile del Settore Comunicazione e Divulgazione Scientifica dell'INGV, i settori di intervento ed i paesi prioritari destinatari dell'attività promozionale anche in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE);
- si impegna a promuovere, anche attraverso il contributo coordinato da parte della rete degli Addetti Scientifici e Spaziali in servizio presso le Sedi all'estero del Ministero, la diffusione e la promozione attiva delle iniziative congiunte presso i paesi prioritari individuati;
- si impegna a coordinare, implementare e valorizzare l'iniziativa attraverso la piattaforma "Innovitalia" mettendo a disposizione il patrimonio di dati e di interazioni tra gli attori italiani della ricerca e dell'innovazione nel mondo;
- si impegna a promuovere la realizzazione dell'iniziativa e a valorizzarne il contenuto su scala internazionale per il tramite delle Sedi del Ministero accreditate all'estero;
- si impegna, d'intesa con il proprio Servizio Stampa a collaborare con INGV nella definizione del materiale e nella promozione e diffusione dello stesso su scala nazionale e internazionale;
- si impegna a contribuire alle iniziative oggetto di collaborazione attraverso la realizzazione di video messaggi promozionali realizzati da eminenti ricercatori italiani all'estero anche per il tramite delle Sedi all'estero.

## L'INGV

- co-finanzia la realizzazione dell'iniziativa nelle modalità descritte al successivo articolo 7;
- realizza nei settori oggetto della iniziativa congiunta materiale promozionale in formato audiovisivo, anche nel formato di visite virtuali o fiere virtuali ed ogni altro prodotto multimediale mirato alla promozione ed alla valorizzazione della tecnologia e dell'innovazione promossa da INGV nonché dei laboratori, dei brevetti e delle iniziative imprenditoriali di cui esso è parte;
- coordina le istituzioni scientifiche e le imprese produttive coinvolte nell'attuazione del progetto, assicurandone la sua effettiva realizzazione secondo quanto concordato con il MAECI;
- si impegna a individuare esperti che, senza oneri aggiuntivi a carico del presente accordo, possano, valorizzare i contenuti dell'iniziativa e integrarla con il coinvolgimento di interlocutori del mondo scientifico e produttivo locale (esperti, studiosi, imprese);
- valorizza e promuove d'intesa con il MAECI l'iniziativa mediante tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione.
- si impegna a curare la traduzione, il doppiaggio e/o la sottotitolatura dei testi dei principali materiali dell'iniziativa in inglese, francese, spagnolo e portoghese.

### **Art. 4 Referenti dell'Accordo**

Ai fini del necessario coordinamento per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, le Parti indicano quali referenti dello stesso, rispettivamente:

- per il MAECI, il Capo Ufficio IX della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Cons. Amb. Domenico Fornara;
- per l'INGV il responsabile del settore comunicazione e divulgazione scientifica, dr. Massimo Crescimbene.

### **Art. 5 Comitato di gestione**

Per le finalità del presente articolo sarà costituito un Comitato di Gestione composto da rappresentanti delle Parti.

Ciascuna delle Parti indica tre referenti a cui compete il monitoraggio dell'avanzamento delle attività convenute nonché la predisposizione della reportistica e della connessa rendicontazione tecnico amministrativa dell'attività svolta.

### **Art. 6 Assunzione di efficacia e durata**

L'entrata in vigore del presente Accordo è condizionata all'esito positivo dei competenti organi di controllo ed ha validità dalla data di stipula sino al completamento degli adempimenti amministrativo-contabili connessi allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e comunque non oltre il 18 novembre 2020.

### **Art. 7 Oneri finanziari**

L'onere finanziario stimato per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo ammonta complessivamente ad € 12.000 (dodicimila/00), così suddiviso:

Il MAECI si impegna a contribuire alla realizzazione del presente Accordo mediante un cofinanziamento fino ad un massimo di € 7.200 (settemiladuecento/00) a copertura delle spese effettivamente sostenute. Tale spesa è destinata a trovare la relativa copertura, per l'esercizio finanziario 2020, negli stanziamenti di bilancio del MAECI a valere sul Capitolo di Spesa n. 2308 – P.G. 3 “*Cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni - Riparto fondo promozione integrata*”, nell'ambito delle risorse ad esso assegnate ai sensi dell'art. 72 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Il cofinanziamento del MAECI sarà erogato a INGV secondo le seguenti modalità:

- il 70 (settanta) per cento a titolo di anticipazione, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo ed entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di un Piano esecutivo approvato dai referenti dell'Accordo, comprensivo di un dettagliato budget previsionale e di un cronoprogramma relativo all'attuazione delle attività di cui all'art. 2, nonché di una dichiarazione a firma del rappresentante legale di INGV in cui si certifica la congruità dei costi stimati per l'acquisto di beni e servizi indicati nel budget;
- il restante 30 (trenta) per cento, corrispondente al saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, da parte dei referenti dell'Accordo, di relazione analitica illustrativa delle attività svolte, della

loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, nonché di un rendiconto consuntivo attestante le spese effettivamente sostenute.

L'INGV si impegna a contribuire alla realizzazione del presente Accordo mediante un cofinanziamento in kind costituito dalla messa a disposizione di risorse di personale proprio o associato all'Istituto e quantificato nel valore massimo di € 4.800 (quattromilaottocento/00).

L'effettiva erogazione del cofinanziamento da parte del MAECI sarà subordinata alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione tecnica, amministrativa e/o contabile e finanziaria relativa al presente Accordo.

Saranno considerate ammissibili le spese strettamente ed esclusivamente riconducibili alle attività di progetto previste nel budget del Piano esecutivo.

Il cofinanziamento del MAECI non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo difettano del requisito della commercialità ai fini dell'imposta del valore aggiunto.

A conclusione dell'attività INGV provvederà a riportare analiticamente l'elenco dei costi in un rendiconto finanziario, con due documenti separati: uno con l'elenco dei costi totali, l'altro con l'elenco delle spese per cui si chiede la copertura del MAECI. Per entrambi verranno indicati i documenti contabili/mandati di pagamento (da produrre su eventuale richiesta) certificati dal rappresentante legale dell'INGV (o suo delegato) ed a trasmetterlo al MAECI all'indirizzo PEC [dgsp09.pec@cert.esteri.it](mailto:dgsp09.pec@cert.esteri.it) non oltre il 18 novembre 2020.

Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità tra le Parti, rappresenta un mero ristoro dei costi funzionali all'attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo (al di fuori del perimetro delle spese di personale e delle altre ordinarie di funzionamento che comunque INGV deve sostenere).

In linea con quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, INGV dichiara di aver svolto sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività di carattere analogo a quelle della presente cooperazione, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici).

Eventuali modifiche alle condizioni di finanziamento sopra descritte potranno essere concordate tra le Parti a mezzo di atto scritto.

### **Art. 8 Copertura assicurativa – Responsabilità civile**

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività, di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nell'Accordo.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa – per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subito da propri dipendenti, prestatori o altri addetti, che partecipino alle attività connesse al presente Accordo e, in ogni caso, verso terzi per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

### **Art. 9 Proprietà Intellettuale**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, le conoscenze e competenze specifiche, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la normativa imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

I materiali software (e relativi supporti di archiviazione) che saranno realizzati da INGV o da terzi su sua committenza per le attività previste dalla presente convenzione saranno di proprietà congiunta dell'INGV e del MAECI. Ciascuna Parte ne avrà piena disponibilità d'uso in eventi organizzati dalle proprie strutture o in collaborazione con le proprie strutture in Italia e all'estero. Inoltre, ciascuna Parte potrà disporre d'intesa con l'altra Parte e previo espresso consenso scritto anche per eventuali iniziative realizzate da terzi. Le eventuali attrezzature che saranno realizzate specificamente per le iniziative saranno di proprietà del MAECI.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa.

I diritti di proprietà intellettuale relativi alle attività di cui all'articolo 2 del presente Accordo di cui sia titolare una Parte potranno essere utilizzati dall'altra Parte per le attività di cui all'Accordo solo previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

L'uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

### **Art. 10 Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MAECI, come anche dell'INGV per fini commerciali, e/o pubblicitari.

### **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

Le Parti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa.

Le Parti sono, e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione del presente Accordo.

In relazione alle attività oggetto del presente Accordo, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento di quanto ivi previsto, nel più assoluto rispetto della vigente normativa posta a tutela dei dati personali.

Le Parti, a tal proposito, confermano di conoscere il Regolamento (UE) 2016/679, nonché il D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto dell'Accordo.

Le Parti garantiscono, inoltre, la puntuale applicazione alla propria organizzazione - e a quella di eventuali terzi di cui si dovessero servire nell'esecuzione dell'Accordo, rispondendone direttamente - della citata normativa e, in particolare, garantiscono l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate

e della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività previste dall'Accordo.

### **Art. 12 Foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'amichevole composizione della controversia, la stessa sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. (Codice del processo amministrativo) ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.

### **Art. 13 Sottoscrizione**

Il presente Accordo viene stipulato ed è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale, pena la nullità dello stesso.

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 3, della L. 6 febbraio 1913, n. 89 e ss.mm.ii., la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 82/2005 successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Il Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione Internazionale

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e  
Vulcanologia